

NOVITA' SANZIONI E RAVVEDIMENTO INTRASTAT

La legge di Stabilità 2016 ha anticipato al **1° gennaio 2016** l'entrata in vigore (originariamente prevista per il 01/01/2017) del titolo II° del decreto legislativo n. 158/2015 relativo alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo non penale.

Fra le varie novità vi è anche la rideterminazione delle soglie edittali che sono state riscritte (per lo più con aggiornamento al ribasso) direttamente in Euro. Tale novità si riverbera anche in materia di ravvedimento operoso e determina il superamento della tecnica del troncamento precedentemente prevista per l'arrotondamento in euro delle sanzioni in misura fissa precedentemente espresse in lire. Ripercorriamo, a seguire, l'aspetto sanzionatorio in materia di violazioni Intrastat tenendo altresì presente che le variazioni in *melius* sono applicabili, per il principio del *favor rei*, anche alle violazioni pregresse

Violazioni di natura fiscale

Le sanzioni per le violazioni di natura fiscale (riguardanti tanto gli elenchi Intra-*bis* che Intra-*quater*) sono individuate dall'art. 11, co.4, del D.Lgs 471/97. Più in particolare:

- il primo periodo del citato quarto comma prevede che ***“l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da € 500 (prima del D.Lgs 158/2015 era L. 1.000.000 ossia € 516 troncati, ndr) a € 1.000 (prima del D.Lgs. 158/2005 era L. 2.000.000 ossia € 1.032 troncati, ndr) per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici¹ abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo”***;
- L'ultimo periodo, invece, dispone espressamente che ***“la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”***.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34, co.1, del D.L. n. 41/95 ***“gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ..., e quelli incaricati del controllo degli stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla loro correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità di dati esatti inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ... ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate”***.

Ravvedimento operoso (per le violazioni fiscali)

Nel caso di elenchi omessi (o ritardati) è ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso** di cui **all'art. 13 del D.Lgs n. 472/97** (e successive modifiche) presentando l'elenco omesso e versando la sanzione ridotta tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 (sanzione pecuniaria altre

¹ Come precisato nella C.M. 23/E/99 § 4.5.2 la riduzione del 50% ***“è dovuta ovviamente (anzi a maggior ragione) qualora la presentazione, ancorché tardiva avvenga spontaneamente senza, peraltro, che si perfezioni il ravvedimento”***.

violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, Irap e Iva) oppure il codice tributo 8904 (sanzione pecuniaria Iva). In tal caso la sanzione da versare (per i ravvedimenti eseguiti dopo il 31/12/2015) va determinata nella **misura ridotta ad 1/8 del minimo** ($\text{€ } 500/8 = \text{€ } 62,50$)² prevista dal primo comma lett. b) del citato art. 13 per le violazioni rimosse entro la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione (in tal senso R.M. n.20/E/05). Poiché le sanzioni in analisi sono irrogate dall'Agenzia delle entrate, ancorché rilevabili anche dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di Finanza (art. 34, co.4, del D.L. 41/95)³, si ritiene che dal 01/01/2015 siano applicabili, anche per le violazioni Intrastat, le nuove regole ampliate per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014). Il ravvedimento risulta pertanto possibile anche oltre la citata scadenza della lettera b (dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione) e cioè:

- entro la scadenza della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, con riduzione ad 1/7 della sanzione minima ai sensi della lettera *b-bis* ($\text{€ } 500/7 = \text{€ } 71,43$)²;
- oltre tale scadenza, ma prima di eventuali constatazioni, con riduzione ad 1/6 della sanzione minima ai sensi della lettera *b-ter* ($\text{€ } 500/6 = \text{€ } 83,33$)²;
- dopo la constatazione con consegna del PVC purché prima dell'atto di irrogazione/accertamento, con riduzione ad 1/5 della sanzione minima ai sensi della lettera *b-quater* ($\text{€ } 500/5 = \text{€ } 100$)².

Salvo diverse interpretazioni dell'Agenzia si ritiene sia altresì possibile fruire della riduzione ad 1/9 del minimo nel caso di ravvedimento veloce entro 90 giorni dalla violazione, ai sensi della lettera *a-bis* ($\text{€ } 500/9 = \text{€ } 55,56$).

Inoltre, come confermato nella C.M. 6/E/2015 § 10.2, le nuove regole in materia di ravvedimento, nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 3 del D.Lgs 472/97, *"trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento"*. Analoghe considerazioni, ovviamente, per la riduzione della misura edittale minima (da L. 1.000.000 ossia € 516⁴ a € 500 conseguente all'entrata in vigore, anticipata al 01/01/2016, del titolo II del D.Lgs 158/2015 relativo alla revisione del sistema sanzionatorio fiscale non penale.

Elenchi carenti

Si ritiene non sia sanzionabile, dal versante fiscale, la presentazione di un elenco carente solamente di alcune operazioni (righe). In tal caso, infatti, l'elenco non risulta omesso ma incompleto e la norma (vedi retro) esclude l'applicazione delle sanzioni se i dati vengono integrati anche a seguito di richiesta dell'Ufficio e quindi, a maggior ragione, se l'integrazione avviene spontaneamente.

² Tenendo conto, anche per effetto del favor rei, della riduzione da € 516 a € 500 della misura edittale minima (art. 15 D.Lgs 158/2015).

³ Si evidenzia che la competenza dell'Agenzia delle Entrate è espressamente prevista solo in relazione alle sanzioni di natura fiscale e non anche per quelle di natura statistica (Cass. civ. Sez. I, n. 18635/2006).

⁴ Si ricorda che nella conversione da Lire ad Euro delle misure sanzionatorie fisse opera(va) la regola del troncamento, anche ai fini della successiva riduzione premiale da ravvedimento (art. 51 del D.Lgs. n. 213/98 e C.M. 106/E/2001).

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

Tavola sinottica - Violazioni fiscali e ravvedimento operoso (misure in vigore dal 01/01/2016)

VIOLAZIONE	SANZIONE FISCALE Art. 11, co.4, D.Lgs 471/97	RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13 D.Lgs 472/97
Omessa presentazione dell'elenco	- Da un minimo di € 500 ad un massimo di € 1.000 per ciascun elenco - La sanzione è ridotta del 50% (da un minimo di € 250 ad un massimo di € 500) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell'Ufficio. La stessa misura ridotta è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (C.M. n.23/E/99 § 4.5.2).	Sanzione ridotta: - a € 55,56 (1/9 del minimo) per ravvedimenti entro 90 gg; - a € 62,50 (1/8 del minimo) per ravvedimenti entro la dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione; - a € 71,43 (1/7 del minimo) per ravvedimenti eseguiti entro la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione; - a € 83,33 (1/6 del minimo) per ravvedimento prima di eventuali constatazione (pvc); - a € 100 (1/5 del minimo) per ravvedimento oltre la constatazione ma prima dell'atto di irrogazione/accertamento. N.B. Qualche ufficio accetta la base di calcolo ridotta alla metà (€ 250 invece di € 50) con conseguente dimezzamento della sanzione da ravvedimento.
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	- Da € 500 a € 1.000 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo	/

Violazione di natura statistica

Per le **violazioni di natura statistica** (trattasi di alcune delle informazioni contenute nel modello Intra-bis per i soggetti mensili) l'omissione (o l'inesattezza) dei dati comporta l'applicazione di una sanzione prevista dagli art. 34, co.5, del D.L. n.41/95 con rinvio all'art.11 del D.Lgs n.322/89, nelle seguenti misure:

- da L. 400.000 (€ 206) a L. 4.000.000 (€ 2.065) per le violazioni commesse da persone fisiche;
- da L. 1.000.000 (€ 516) a L. 10.000.000 (€ 5.164) per le violazioni commesse da società od enti.

Con l'art.25 del D.Lgs 175/2014 (decreto semplificazioni) è stato riscritto l'art. 34, co.5, del D.L. 41/95, fermo restando il rinvio alle sanzioni del citato art. 11. In particolare, nella versione in vigore dal 13/12/2014, **l'applicazione delle sanzioni per omissione o inesattezza viene circoscritta** ai soli operatori che rientrano nell'elenco delle indagini statistiche per le quali la mancata fornitura è oggetto di

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

sanzione (da non confondere con l'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta previsto dal Programma statistico nazionale) emanato annualmente ai sensi dell'art. 7 e 13 del D.Lgs 322/89.

Art. 34 co. 5 D.L. 41/95	
Testo ante modifica	Testo post modifica D.Lgs 175/2014
5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti.	5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n.638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

Ai sensi del DPR 19/7/2013 gli acquisti e le cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) inclusi nell'Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2011-2013 (Aggiornamento 2013) per i quali la mancata fornitura dei dati è sanzionabile in quanto configura **violazione** dell'obbligo di risposta, riguardano solo **“gli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro”**⁵. Nelle more dell'entrata in vigore del Psn 2014-2016, la legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del D.L. 101/2013, all'art. 8-bis, punto 2, prevede la proroga dell'efficacia del Psn 2011-2013.

La norma aggiornata dal decreto semplificazioni precisa, altresì, che le eventuali sanzioni si applicano una sola volta per ogni modello Intra mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello stesso. Nella nuova formulazione, infine, non viene invece richiamata la disposizione che prevedeva la riduzione alla metà dei limiti edittali delle sanzioni nel caso di rimozione delle omissioni e inesattezze entro il termine (non inferiore a 30 giorni) fissato dall'Ufficio⁶.

Si precisa, infine, che **alle violazioni statistiche non è applicabile il ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/97 e quindi, nel caso di omessa/ritardata presentazione dell'elenco, non va effettuato alcun versamento aggiuntivo rispetto a quello previsto per il ravvedimento fiscale (vedi retro).

F.Z.

⁵ In tal senso anche C.M.31/E del 30/12/2014 § 16 a commento delle novità introdotte dall'art. 25 del D.Lgs 174/2014.

⁶ La dottrina ritiene non sia applicabile alcuna sanzione nel caso in cui l'integrazione o la correzione dei dati mancanti o inesatti avvenga su iniziativa del soggetto tenuto all'adempimento (cfr. IRDCEC – documento n.10 di febbraio 2011).